SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1877

« Art. 1. Gl' impiegati civili dello Stato, si distinguono in tre categorie, di concetto, di rogioneria, e di ordine, laddove leggi organiche speciali non provvedano diversamente. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Varè.

VARÈ. Signori, in questo progetto di legge mi pare che non si parli di un elemento sostanziale, il quale pure dovrebbe essere preso in considerazione e dare materia ad alcune disposizioni, delle quali disposizioni crederei si dovesse mettere il germe in questo articolo primo che distingue le categorie degli impiegati, secondo l'indole delle funzioni che loro si attribuiscono. Una delle funzioni importanti che può essere attribuita agli impiegati, è il maneggio del denaro. Questa funzione importante per le nostre istituzioni, e specialmente per la legge sulla contabilità generale, legge che abbiamo da otto anni, questa funzione, ripeto, ha per condizione necessaria la cauzione. Inoltre, secondo la legge di contabilità, gli impiegati che hanno maneggio di denaro, e che devono perciò prestare cauzione, non dipendono unicamente da quel Ministero a cui è affidata la sorveglianza sul dicastero a cui appartengono; ma essi hanno una dipendenza speciale loro propria, dal Ministero delle finanze. Ora mi pare che di tutto questo si sarebbe dovuto tenere conto, per fare di questi funzionari una categoria speciale oltre le tre qui indicate, od almeno richiamare la legge generale di contabilità per metterle in armonia.

Siamo adesso al momento in cui facciamo i quadri (lasciatemi passare la parola) di tutta questa macchina burocratica; bisogna dunque che questa funzione interessantissima entri e sia definita come tutte le altre.

Da legge di contabilità all'articolo 59 dice che, ove la legge nell'istituire gli uffizi di garanzia del pubblico denaro o di qualunque altro valore altrui, non abbia determinato se debbano, e in quale misura ed in quale modo prestare cauzione, verrà determinato, sentito previamente il Consiglio di Stato, per mezzo di decreto reale da essere registrato dalla Corte dei conti, ecc.

Questa facoltà fatta al potere esecutivo, che allora era una necessità per lo stato provvisorio in cui si trovava tutto ciò che concerne la carriera degli impiegati, mi pare che adesso dovrebbe dare luogo ad un provvedimento per legge. Non si dovrebbe lasciare la possibilità che ad un impiegato, che si trova nell'esercizio delle sue funzioni, si dica improvvidamente: la vostra posizione invece di farvi maneggiare 500,000 lire all'anno ve ne fa maneggiare 5 milioni, per una imposta nuova o per una nuova legge, e perciò la vostra carica, che fino

adesso aveva annessa la cauzione di 100, adesso ne richiede una di 500.

Tale pericolo creerebbe anomalie nella legge sugli impiegati, perchè sarebbe un mezzo indiretto di fare quella traslocazione ed anche la dispensa dall'hfficio che la legge vieta di fare altrimenti.

Tutto questo io lo propongo come una materia da discutere : e vorrei sentire l'opinione della Commissione, perchè non ne trovo traccia nel suo progetto di legge, come non ne trovo in quello del Ministero. Il Ministero e la Camera sanno come la legge di contabilità, che dura da otto anni, non sia stata sempre eseguita; un bel giorno il Governo ha trovato che un funzionario aveva rubato ottanta o cento mila lire a lui confidate pel suo ufficio, ei diceva: dove è la cauzione? La cauzione ci siamo dimenticati di domandarla! Dopo la legge del 1869. non fu fatta speciale, determinata indagine su tutte le categorie degli impiegati, e si lasciò, per esempio, che i cancellieri giudiziari, i quali ricevono molto danaro in forma di depositi e di tasse, continuassero come prima senza cauzione, e così avvenne quel fenomeno di cui ho fatto menzione.

Crederei che questa lacuna dovesse essere colmata, e per colmarla, si dovesse cominciare dal farne menzione nella legge.

LUGLI, relatore. Le conclusioni a cui è arrivato l'onorevole Varè non mi paiono vere e proprie conclusioni. Egli ha detto: vorrei che fosse riempita questa lacuna. Ma proponga un emendamento, onorevole Varè, se vuol fare una classificazione speciale per gli agenti che maneggiano denaro!

Io, davvero, ritengo che questa non sia una distinzione così importante e d'ordine generale che debba essere inclusa nell'articolo 1 della legge; parmi che non ne sarebbe qui il luogo.

Ad ogni modo se l'onorevole Varà avrà la compiacenza di leggere la disposizione contenuta nell'articolo 59, che tratta precisamente di coloro i quali maneggiano denari o cose di proprietà dello Stato, troverà che la presente legge ha tenuto conto anche di questi speciali impiegati.

Io son di parere che non convenga istituire una categoria speciale di agenti, solo perchè maneggiano danaro. Le distinzioni fatte dall'articolo primo della legge, sono distinzioni generali, e non sarebbe opportuno introdurvene delle alteriori le quali determinerebbero forse taluno a proporre che si facesse un'apposita categoria di qualche altra classe di impiegati.

VARÈ. Io aveva già lette le parole dell'articolo 59; le ho rilette adesso. Sarà difetto degli occhi miei: ma quello che dice l'onorevole Lugli, io non lo trovo. Trovo bensì che l'articolo 59 dice che « nulla